

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 30 dicembre 2016, n. 55287

Integrale

Trasporto non autorizzato di rifiuti - Decreto legislativo 152 del 2006 - Concorso di persone - Condanna - Presupposti - Elementi probatori - Dichiarazioni testimoniali - Valutazione del giudice di merito - Particolare tenuità del fatto - Esclusione - Giudizio di legittimità - Limiti - Inammissibilità

Integrale

AMBIENTE E TERRITORIO - RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/4/2015 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi e dichiarando di non opporsi alla dichiarazione di non punibilita' dei fatti ai sensi dell'articolo 131 bis c.p.;

udito per i ricorrenti l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2013 il Tribunale di Verona affermo' la responsabilita' di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci della S.n.c. (OMISSIS) (esercente attivita' di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi), in relazione al reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) et b), (per avere eseguito attivita' di trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione) e del solo (OMISSIS) e di (OMISSIS), quali amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l. (esercente l'attivita' di recupero di rifiuti non pericolosi) il primo e responsabile tecnico della stessa societa' il secondo, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), commi 2 e 4, (per avere depositato rifiuti in modo incontrollato, in violazione delle prescrizioni della Provincia di Verona ed in assenza delle condizioni di sicurezza), condannandoli alle pene di un anno di arresto ed Euro 12.000 di ammenda (OMISSIS), mesi otto di arresto ed Euro 3.000 di ammenda (OMISSIS), Euro 3.000 di ammenda (OMISSIS).

1.1. La Corte d'appello di Venezia, nel provvedere sulle impugnazioni degli imputati, ha disposto trasmettersi l'appello proposto da (OMISSIS) alla Corte di Cassazione (essendo lo stesso stato condannato alla sola pena dell'ammenda), e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha concesso a (OMISSIS) e (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche, ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) in mesi sette di arresto ed Euro 2.800 di ammenda ed a (OMISSIS) in mesi cinque di arresto ed Euro 2.300 di ammenda.

In particolare la Corte territoriale ha sottolineato come dalla deposizione del dipendente della (OMISSIS) che aveva effettuato i sopralluoghi presso la (OMISSIS), era emerso che presso tale societa' e nelle aree attigue erano stati depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi, in evidente stato di abbandono, depositati dalla societa' dei fratelli (OMISSIS), escludendo che si trattasse di un deposito temporaneo, in considerazione della natura dei rifiuti e del loro stato di obsolescenza; e' stata quindi ritenuta provata la realizzazione dell'attivita' di raccolta e stoccaggio di rifiuti contesta a (OMISSIS) e (OMISSIS) e, conseguentemente, anche lo stoccaggio di rifiuti da parte della (OMISSIS), in violazione del punto 5 della autorizzazione amministrativa, in un terreno esterno allo spazio aziendale ove cio' era inibito. E' stato, poi, escluso che il fatto che (OMISSIS) si occupasse solamente del settore commerciale all'interno della societa' collettiva con il fratello consentisse di affermarne l'estraneita' ai fatti, confermando, di conseguenza, l'affermazione della sua responsabilita'.

La Corte ha poi riconosciuto ad entrambi gli appellanti le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della predisposizione di un piano per la rimozione di detti rifiuti, dimostrativo della volonta' dei fratelli (OMISSIS) di rimuovere le circostanze dannose del reato.

2. (OMISSIS) nel suo atto di appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Venezia, aveva lamentato l'insufficienza e la contraddittoriet  della sentenza di primo grado, nella quale era stata affermata la sua responsabilita' in considerazione dell'incarico di responsabile tecnico per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi gestiti dalla (OMISSIS) S.r.l., incarico conferitogli nel maggio 2010, avendo ottemperato agli obblighi di indirizzo e segnalazione propri di tale incarico ed essendo privo di poteri decisionali e di intervento.

Tale incarico prevedeva solamente l'esecuzione di due visite annuali e al momento del sopralluogo dei tecnici della (OMISSIS) era in corso la programmazione per l'adeguamento dell'impianto alla nuova autorizzazione. Egli, inoltre, non aveva alcun compito di esercizio dell'impianto, ma solo di indirizzo e di segnalazione.

2.1. Con memoria depositata il 30 giugno 2016 ha chiesto dichiararsi non punibile il fatto addebitatogli ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., evidenziando la natura formale della violazione ascrittagli e la successiva regolarizzazione dell'area, di cui era stato dato atto anche nella sentenza di secondo grado, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).

3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso congiuntamente (OMISSIS) e (OMISSIS), mediante il comune difensore di fiducia, che lo ha affidato a tre motivi.

3.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e vizio di motivazione in relazione al capo a) della rubrica, non essendo stata sufficientemente considerata la tesi difensiva del deposito temporaneo dei rifiuti, dovuto ad esigenze di riorganizzazione dello spazio adiacente della (OMISSIS) S.r.l., in quanto lo stato di obsolescenza era stato riferito ad oggetti poi ritenuti beni aziendali e non con riferimento ai rifiuti contenuti in alcuni dei container.

3.2. Con un secondo motivo hanno denunciato ulteriore violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica, non essendo stata considerata la temporaneità della situazione ritenuta difforme alle prescrizioni della autorizzazione rilasciata alla suddetta (OMISSIS) S.r.l., con la conseguenza che erroneamente era stata ravvisata la violazione di detta norma.

3.3. Con il terzo motivo hanno chiesto dichiararsi non punibili i fatti loro ascritti in considerazione della loro speciale tenuità, ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., evidenziando la natura temporanea del deposito di cui al capo a), il carattere formale della violazione di cui al capo b), e la successiva regolarizzazione dell'area, di cui anche la Corte d'appello di Venezia aveva dato atto, sia pure al diverso fine del riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto da Marco (OMISSIS), di cui la Corte d'appello di Venezia ha disposto la trasmissione a questa Corte Suprema ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, trattandosi, nei suoi confronti, di sentenza non appellabile, ai sensi dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, essendo stato condannato alla sola pena dell'ammenda, e' inammissibile, essendo volto a censurare l'accertamento in linea di fatto della sua partecipazione, quale direttore tecnico della (OMISSIS), alla commissione del reato di cui al capo b) della rubrica, e cioè alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti (costituiti da imballaggi in legno ed alluminio) in spazi diversi rispetto a quelli autorizzati, ed all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti della (OMISSIS) in violazione delle prescrizioni contenute nella determinazione della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attività nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza).

2.1. A fronte dell'accertamento, sul piano del merito, da parte del Tribunale di Verona, della verifica di tali condotte, e della loro attribuzione anche al (OMISSIS), sulla base del rilievo che costui nel maggio 2010 aveva assunto il ruolo di responsabile tecnico per gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi gestiti dalla (OMISSIS), con un incarico, quanto meno, di indirizzo e segnalazione, e della sua mancata attivazione per segnalare agli organi societari dotati di poteri di spesa le palesi inottemperanze alla autorizzazione, con la conseguente affermazione di responsabilità anche del (OMISSIS), quest'ultimo si è limitato a ribadire che il suolo non contemplava poteri decisionali e di intervento, sottolineando che il suo incarico di consulente prevedeva solamente due visite annuali e che al momento del sopralluogo dei tecnici della (OMISSIS) era in corso la programmazione per l'adeguamento alla nuova autorizzazione, rilasciata da poco più di un mese.

Mediante tale censura il ricorrente ha, dunque, richiesto una rivisitazione dell'accertamento della vicenda sul piano del merito quale compiuto dal Tribunale, quanto al suo ruolo, alla sua consapevolezza delle inottemperanze al provvedimento autorizzatorio ed al mancato esercizio dei poteri di indirizzo e segnalazione di cui era munito, disgiunta dalla prospettazione di vizi o manchevolezze della motivazione della sentenza impugnata.

Egli ha, dunque, formulato una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo demandato alla Corte di cassazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso del (OMISSIS).

3. Non sussistono, poi, neppure i presupposti per escludere la punibilità del fatto per la sua particolare tenuità, come richiesto dal ricorrente con la memoria depositata il 30 giugno 2016, sottolineando il carattere formale della violazione addebitatagli e la eliminazione delle sue conseguenze attraverso la regolarizzazione dell'impianto e lo smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato.

3.1. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio, ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto articolo 131 bis c.p. (Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4, n. 22381 del 17/4/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv.263308).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del

pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione puo' essere compiuta anche nel giudizio di legittimita', sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilita' dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha sottolineato come cio' consenta di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio, discendente dal disposto dell'articolo 129 c.p.p., con la fisiologia del giudizio di legittimita', che preclude valutazioni in fatto).

3.2. Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuita' del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, l'imputato ha commesso plurime violazioni del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, in quanto ha concorso nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (non essendo controversa la classificazione come rifiuti degli imballaggi usati) ed anche all'esercizio dell'impianto della (OMISSIS) in presenza di plurime inosservanze delle prescrizioni contenute nella determinazione 3138 del 2011 della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attivita' nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza), con la conseguenza che la condotta non puo' ritenersi episodica od occasionale, e dunque non puo' escludersene l'abitudine, come invece richiesto dall'articolo 131 bis citato.

La pena e' stata, inoltre, determinata dal Tribunale in misura apprezzabilmente superiore al minimo, pari ad Euro 1.300 di ammenda ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 4, indice della considerazione di non modesta gravita' dei fatti da parte del giudice del merito, sicche', anche sotto questo ulteriore profilo, attinente ad una valutazione in fatto della gravita' delle condotte rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, deve essere esclusa l'esiguita' del pericolo derivante dal reato commesso dall'imputato, alla luce della valutazione che ne ha compiuto il giudice del merito all'atto della determinazione della pena, e con essa anche la particolare tenuita' del fatto.

3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte per quanto riguarda i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS).

3.1. Il primo motivo, mediante il quale e' stata denunciata violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e vizio della motivazione, per l'erroneita' della affermazione della realizzazione di un deposito incontrollato anziche' temporaneo di rifiuti speciali (imballaggi vari, carta e cartone, plastica, legno, acciaio e materiali ferrosi, contenuti in 10 container, oltre ad un carrellone contenente rifiuti misti), sottolineando che lo stato di obsolescenza riferito dai testimoni dell' (OMISSIS) che avevano eseguito i sopralluoghi era stato riferito ai beni (container e cisterne) ritenuti aziendali, e non ai rifiuti, e' inammissibile.

Con esso, infatti, i ricorrenti, pur deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione, hanno, in realta', censurato l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito a proposito della esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti e non di un deposito temporaneo.

Quest'ultimo, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera m), e' consentito solamente nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, come tale dovendo intendersi, ai sensi della lettera i) della medesima disposizione, "uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali sono originati i rifiuti". Solamente al produttore dei rifiuti (cioe' "la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti", Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera b) e' consentita la realizzazione di un deposito temporaneo, alle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m), citato, e cioe' adeguandosi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero conservando i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantita', oppure conservandoli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, lettera bb) (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, Lobina, Rv. 261507; Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434), con la conseguenza che l'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attivita' oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti.

La Corte d'appello di Venezia ha preso in considerazione la tesi difensiva degli imputati, consistente nella temporaneita' del deposito per poter eseguire lavori di ristrutturazione nel luogo dove i rifiuti si trovavano in precedenza, ma ne ha escluso la fondatezza in considerazione della natura dei rifiuti rinvenuti e del loro stato di obsolescenza.

Di tale accertamento in punto di fatto, di cui non sono stati prospettati irrazionalita' o contraddizioni, i ricorrenti hanno, genericamente, domandato una rivisitazione, attraverso una diversa lettura delle prove dichiarative e delle risultanze dell'istruttoria (nel corso della quale, peraltro, non risulta che essi avessero prospettato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per poter qualificare il deposito di rifiuti come deposito temporaneo), non consentita nel giudizio di legittimita', posto che la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato le ragioni, fondate sulla natura di tutti i rifiuti rinvenuti (dunque anche di quelli stoccati nei 10 container in relazione ai quali e' stata affermata la responsabilita') e sul loro stato di degrado, per le quali ha escluso la natura temporanea del deposito.

La doglianza risulta, dunque, inammissibile, essendo diretta a censurare l'accertamento dei fatti compiuto dai primi giudici, cui questi sono

pervenuti sulla base di un esame delle risultanze istruttorie che non risulta illogico.

3.2. Identiche considerazioni possono essere svolte a proposito del secondo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica, contestato al solo (OMISSIS) quale amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l., per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ed esercitato l'impianto della (OMISSIS) in presenza di plurime inosservanze delle prescrizioni contenute nella determinazione 3138 del 2011 della Provincia di Verona (avendo accettato rifiuti identificati dal codice CER 17.09.04 anche se sprovvisti della necessaria analisi, proseguito nella attività nonostante la mancanza del certificato di prevenzione incendi, omesso di predisporre e segnalare l'area destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi individuati durante le operazioni di cernita, ed omesso di organizzare le aree interne al capannone in modo da garantire il transito di mezzi e persone in condizioni di sicurezza), giacché anche a questo proposito, è stata prospettata la temporaneità dell'esercizio dell'impianto con modalità difformi rispetto a quelle indicate nella autorizzazione, e la conseguente insussistenza del reato, richiedendo, nuovamente, anche a questo riguardo, una rivisitazione dell'accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito, disgiunto dalla prospettazione di vizi o manchevolezze della motivazione, con la conseguente inammissibilità anche di tale profilo di doglianza.

3.3. Neppure sussistono i presupposti per escludere la punibilità dei fatti nei confronti di nessuno dei due ricorrenti.

Quanto a (OMISSIS) per le medesime ragioni già esposte a proposito della identica richiesta formulata da (OMISSIS), avendo, tra l'altro, tale ricorrente commesso anche il reato di cui al capo a) della rubrica, e cioè quello di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), ed essendosi, di conseguenza, reso autore di più violazioni, con la conseguente esclusione della occasionalità od episodicità dei fatti ascrittigli, necessarie per escludere la punibilità del fatto a ragione della sua particolare tenuità.

Nei confronti di (OMISSIS), imputato solamente del suddetto reato di cui al capo a), sia in considerazione del quantitativo di rifiuti oggetto del deposito incontrollato, essendo comunque stata affermata la sua responsabilità in relazione allo stoccaggio di 10 container di rifiuti speciali, dunque un quantitativo non modesto, che impedisce di considerare esiguo il pericolo derivante dalla sua condotta anche senza ulteriori indagini in fatto; sia perché la pena è stata determinata anche nei suoi confronti in misura non prossima al minimo edittale, e dunque i giudici del merito, nel valutare la gravità del fatto sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p., non lo hanno considerato di lieve entità o di scarsa offensività, con la conseguente insussistenza, anche sotto questo ulteriore profilo, dei presupposti per l'esclusione della punibilità del fatto per la sua lieve entità.

4. I ricorsi debbono, in conclusione, essere dichiarati tutti inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.